

Nota Informativa 5_2014

4 settembre 2014

Legge 116 dell'11 agosto 2014 di conversione decreto competitività

1

Lo scorso 21 agosto scorso è entrata in vigore la legge 116, conversione del cosiddetto DL "competitività". Tra i vari ambiti in cui il provvedimento si muove, non poteva mancare l'energia, con tre aspetti fondamentali:

- 1 - impianti di produzione ee in **Sicilia** (Articolo 23)
- 2 - oneri generali di sistema sull'**autoconsumo** (Articolo 24);
- 3 - "**spalma-incentivi**" per gli impianti FV incentivati con i conti energia (Articolo 26).

Il primo punto, non è strettamente di vostro interesse, ma per cultura generale lo illustriamo lo stesso.

Fino all'entrata in operatività del nuovo elettrodotto tra **Sicilia** e Continente, "Sorgente-Rizziconi", che orientativamente avverrà a giugno 2015, tutte le unità di produzione di energia elettrica site in Sicilia con potenza superiore a 50 MW sono considerate unità essenziali per la sicurezza del sistema e hanno l'obbligo di vendere l'ee su MGP. Entro il 19 novembre 2014 l'AEEG determinerà nuove modalità di remunerazione dell'energia immessa in rete da queste unità. Inoltre, fino alla futura revisione dell'attuale disciplina dello sbilanciamento, l'AEEG dovrà eliminare la macrozona Sicilia, che farà parte della macrozona Sud. Questo farà sì che per circa un anno non ci sarà più il contributo dei prezzi zionali di Sardegna e Sicilia, mediamente più alti di qualche decina di euro a megawattora dei prezzi delle altre zone, a tenere alto il PUN, che presumibilmente scenderà nel 2015 ancora sotto ai 52 Euro/MWh previsti oggi.

Non ci sono anticipazioni sul futuro meccanismo di remunerazione di queste nuova unità essenziali per la sicurezza del sistema, ma la legge parla semplicemente di *puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità*. Speriamo che almeno l'AEEG renda questo importante aspetto oggetto di consultazione tra gli operatori.

Assoelettrica si era infatti apertamente schierata contro questa disposizione, foriera secondo loro di distorsioni di mercato e indice di un passo indietro nel cammino verso un mercato completamente concorrenziale, ma l'articolo appare nella legge di conversione.

Un'altra importante novità (secondo punto) riguarda il pagamento degli oneri di sistema per gli **autoproduttori**, con esclusione degli impianti FER con potenza inferiore a 20 kW.

Dal 1° gennaio 2015 gli oneri generali di sistema (le cosiddette componenti A, UC e MCT) si pagheranno sull'energia prelevata dal punto di connessione con la rete, con l'eccezione delle Reti Interne di Utente (RIU) e dei sistemi efficienti di utenza (SEU). In questo caso, tipicamente quello di autoproduttori, gli oneri generali di sistema si pagheranno anche sull'energia autoconsumata, con importi uguali al 5% di quelli che si applicano sull'energia prelevata dalla rete.

A titolo di esempio, un auto-produttore che auto-consuma annualmente 1.000 MWh dovrà pagare su questa energia circa 2 Euro/MWh, per un totale annuo di 2.000 Euro.

La percentuale sarà del 5% nel 2015, con revisione biennale da parte del MiSE. Siamo in attesa di un provvedimento dell'AEEG che stabilisca come debba essere misurata l'energia autoconsumata.

Alla luce di quanto finora pubblicato in merito all'argomento oneri di sistema, quanto sopra non dovrebbe valere per gli autoproduttori i cui impianti termoelettrici siano nati prima del 2008.

Infatti, l'AEEG aveva normato che i sistemi di produzione semplici (unità di produzione con unità di consumo direttamente connessa) ricadenti in alcune configurazioni simili ai SEU ed entrati in esercizio prima del Decreto Legislativo 115 del 2008, almeno fino al 31 dicembre 2015 sarebbero stati trattati come i SEU e quindi esenti dal pagamento degli oneri di sistema, quindi anche nella forma ridotta prevista dalla legge qui analizzata.

Verificheremo se AEEG confermerà in qualche misura tale principio.

Oltre a questa nuova misura sull'autoconsumo, la principale novità è il cosiddetto meccanismo **"spalma-incentivi" (terzo punto)**. Un primo intervento, valido per tutti gli impianti FV a prescindere dalla taglia, prevede che dal secondo semestre 2014 l'incentivo sia pagato in acconto in rate mensili costanti, ognuna calcolata su un dodicesimo del 90% della producibilità annua stimata dell'impianto. Il conguaglio sarà effettuato sulla produzione reale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Per le modalità operative dovrà uscire a breve un decreto ministeriale.

Il secondo intervento, più critico, riguarda tutti gli impianti FV con potenza di picco superiore a 200 kW. I produttori entro il 30 novembre 2014 dovranno comunicare al GSE - secondo modalità che devono ancora essere pubblicate - cosa intendono fare dell'incentivo percepito a partire dal 1 gennaio 2015, scegliendo tra tre possibilità.

1 - allungamento del periodo incentivante a 24 anni, con riduzione dell'incentivo di un percentuale che è funzione decrescente del numero di anni di incentivazione restanti. La percentuale varia dal 25% nel caso di 12 anni residui al 17% nel caso di oltre 19 anni residui.

2 - mantenimento del periodo incentivante a 20 anni, con individuazione di un primo periodo con incentivo ridotto di una certa percentuale e di un secondo periodo con incentivo aumentato della stessa percentuale. Le percentuali saranno pubblicate con decreto ministeriale entro il 1 ottobre 2014.

3

3 - mantenimento del periodo incentivante a 20 anni, ma riduzione dell'incentivo futuro di una percentuale funzione della taglia dell'impianto, uguale al 6% nel caso di potenza fino a 500 kW. Questa opzione verrà applicata dal GSE nel caso di assenza di comunicazione da parte del produttore

Va precisato che in assenza di comunicazione da parte del produttore entro la scadenza del 30 novembre 2014, il GSE applicherà automaticamente la opzione 3 prima detta.

L'obiettivo di questo meccanismo, che rischia di generare una enormità di azioni legali in sede nazionale e comunitaria, è quello di ridurre il carico della componente A3 sugli utenti finali. Un'ulteriore misura introdotta dalla legge per questo fine è la possibilità data al produttore di recedere anticipatamente dall'incentivo, utilizzando la mediazione di un soggetto finanziario terzo individuato tramite gara dall'AEEGSI. Questo particolare aspetto sul recesso sarà regolato da apposite delibere dell'Autorità, entro la fine di novembre prossimo.

Oltre ai tre punti fondamentali per il settore energia sopra analizzati, vanno anche aggiunti altri tre interventi importanti:

a – innalzamento a 500 kW della soglia di potenza per accedere allo scambio sul posto per impianti di produzione ee da fonti rinnovabili (Articolo 25 bis)

b – semplificazione autorizzativa per impianti da fonti rinnovabili soggetti a comunicazione al Comune ed introduzione della microgenerazione ad alto rendimento per gli impianti che debbono fare solo la comunicazione al Comune (Articolo 30);

c – Proroga al 31 dicembre 2014 del criterio di calcolo del metano oggetto di agevolazione d'accisa e relativo alla cogenerazione (Articolo 30).

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi regolatori conseguenti a questa nuova norma.